



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 139 dell' 11/06/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

2.1. Risultati gare del 05/06/2010

PLAY OFF ALLIEVI FASE C) - GARA SPAREGGIO TRA LE ULTIME CLASSIFICATE

SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PRV GIRONE: FS

DATA GIORNATA

5/06/10 1/A CICONIA CALCIO

C4 A.S.D.

1 - 3

2.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, nella **seduta dell' 11 giugno 2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

SPAREGGIO FASE C) - PLAY OFF ALLIEVI PROV.

GARE DEL 5/ 6/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

DOTTARELLI GIUSEPPE	(CICONIA CALCIO)
PEZZOLA DANIELE	(CICONIA CALCIO)
GRIMALDI DEVID	(C4 A.S.D.)
MARIOTTI MARCO	(C4 A.S.D.)
MARIUCCI MARCO	(C4 A.S.D.)

2.3. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Paolo Cutini, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Luigi Leucci, nella sua **riunione del 10 GIUGNO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

1^ CATEGORIA (PLAY-OFF)

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA' A.S.D. PETRIGNANO ED IN PROPRIO DA BABBUINI MARCO TESSERATO DELLA SOCIETA' A.S.D. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO - OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 23.05.2010 A S.MARIA DEGLI ANGELI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.133 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 26.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BABBUINI MARCO TESSERATO DELLA SOCIETA' OSPEDALICCHIO;**
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUSCIANTELLA RICCI ANDREA TESSERATO SOCIETA' PETRIGNANO.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei reclami per connessione.
Ciò posto, gli episodi in contestazione sono pacifici e sostanzialmente riconosciuti dagli stessi reclamanti.
Considerato tuttavia che in entrambi i casi i colpi inferti dai due calciatori agli avversari non hanno determinato conseguenze significative, si ritiene equo ridurre la sanzione per entrambi a tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

in accoglimento dei reclami proposto dalla società A.S.D. Petrignano e in proprio dal calciatore Babbuini Marco, riduce a tre giornate di gara le squalifiche inflitte ai calciatori Babbuni Marco e Busciantella Ricci Andrea.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

2^ CATEGORIA (PLAY-OFF)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.P.D. TUORO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO - MOIANO DISPUTATA IL 16.05.2010 A TUORO SUL TRASIMENO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.130 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER INIBIZIONE FINO AL 30.06.2010 DEI DIRIGENTI CENNI LUCA E MARCHESI MAURIZIO;**

- **PER AMMENDA DI €.500,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.06.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara in occasione dell'odierna audizione dinanzi a questa Commissione ha confermato integralmente il comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti della terna arbitrale dai dirigenti Cenni Luca e Marchesi Maurizio. Ha altresì confermato che al termine della gara persone non identificate, presenti nel recinto dello spogliatoio, scagliavano una sedia all'indirizzo della terna arbitrale [senza colpirla] rendendo necessario l'intervento della forza pubblica per tutelare l'integrità della terna medesima.

Il Direttore di gara ha, infine, escluso l'asserito comportamento collaborativo posto in essere dal Presidente della società Tuoro ed ha evidenziato, per contro, che a fine gara anche costui è stato allontanato dalla forza pubblica a causa del suo comportamento eccessivamente protestatario.

La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto agli episodi di cui sopra e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

respinge il reclamo e conferma l'impugnata decisione del G.S..

- **DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.**

**JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF)
(DELEGAZIONE PROV.LE DI TERNI)**

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. TIBER** IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO - TIBER DISPUTATA IL 15.05.2010 A MONTECASTELLO DI VIBIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 19.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER SQUALIFICA SQUALIFICACAMPO DI GARA PER UNA GARA;**
- **PER AMMENDA DI €.300,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.06.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Preliminarmente si deve rilevare che la squalifica del campo di gioco per una gara non è reclamabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 del C.G.S..

Per quanto riguarda i fatti accaduti durante ed a fine gara [lancio di petardi e rottura di un vetro della porta] l'arbitro non ha menzionato nulla nel proprio referto.

Le sanzioni infatti sono state inflitte dal G.S. sulla base del rapporto del Commissario di campo.

A parere di questa Commissione, tenuto conto che la A.S.D. Tiber risarcirà la società Montecastello Vibio [proprietaria del campo] dei danni derivati dalla rottura del vetro, appare equo ridurre la sanzione dell'ammenda ad €.100,00.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Tiber, **riduce la sanzione dell'ammenda** inflitta dal G.S. ad **€. 100,00.** Dichiara **inammissibile il reclamo** per quanto riguarda la **squalifica del campo per una gara** ai sensi dell'**art. 45 comma 3 del C.G.S.**

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA L' 11 GIUGNO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)